



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

---

## Circolare per il Cliente 1° ottobre 2020

### IN BREVE

---

- 15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza
- Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione
- La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato
- Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola
- Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP
- Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020
- Consultazione e acquisizione e-fatture: c'è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio
- Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari
- Superbonus 110% e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati
- Bonus pubblicità: valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020
- Attenzione alle false email con presunte incoerenze in materia di IVA

### APPROFONDIMENTI

---

- Le nuove regole per la fatturazione elettronica
- Modello Redditi: compilazione del quadro RS "Aiuti di Stato" e saldo IRAP

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

---

### VERSAMENTI

#### **15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza**

*D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 99*

Ricordiamo che l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio").

**I pagamenti sospesi, in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.**

Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo "stato di emergenza". La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione definitiva verrà presa a ridosso della scadenza, in base all'evoluzione della pandemia.

Con la fine dello stato d'emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarà il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart-working).

### AGEVOLAZIONI

#### **Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831*

Sarà solo del 9,34% (e non del 60%) il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 302831 dell'11 settembre 2020 ha infatti determinato l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, **nella misura del 15,6423%** di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7 settembre dagli aventi diritto.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:

Spesa agevolabile	100
Credito d'imposta da istanza	60
Credito d'imposta fruibile (60 x 15,6423%)	<b>9,38</b>

Si ricorda che in ogni caso l'ammontare del credito d'imposta **non potrà comunque eccedere il valore di 60.000 euro**.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

- utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
- o in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione può essere esercitata **fino al 31 dicembre 2021**.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal 14 settembre 2020.

La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).

IVA, FATTURA ELETTRONICA

### **La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato**

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le **nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021**.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell'Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della **natura dell'operazione e del tipo documento**.

Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.

*Vedi l'Approfondimento*

SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

### **Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola**

*D.L. 16 luglio 2020 n. 76, art. 37, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120*

L'art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che **entro il 1° ottobre 2020** tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che i professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d'ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all'impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti **sanzioni**:

- per le società **da 206 a 2.064 euro**;
- per le imprese individuali **da 30 a 1.548 euro**.

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d'ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

**Si consiglia di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito <https://www.inippec.gov.it> e di verificarne il corretto funzionamento. È altresì necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata.**

DICHIARAZIONI

### **Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP**

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico **scadrà il 30 novembre**, occorre compilare il prospetto denominato "Aiuti di Stato" da parte dei soggetti che, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti *de minimis*. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel **quadro RS denominato "Aiuti di Stato"** deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti "solari") hanno beneficiato di:

- **aiuti fiscali automatici** (aiuti di Stato e aiuti *de minimis*);
- **aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione** alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall'art. 10 del D.M. 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di **aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura**, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

*Vedi l'Approfondimento*

#### DICHIARAZIONI

##### **Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020**

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2020, per anno d'imposta 2019), deve essere presentata, **entro il 2 novembre 2020** (il 31 ottobre cade di sabato), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Si ricorda che **è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute** sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, **per un ammontare superiore a 150 mila euro** per ciascun periodo d'imposta. La soglia scende a **50 mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770**; in questo caso, la violazione è punita con la **reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni**.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto *ex lege* per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

#### IVA, ADEMPIMENTI

##### **Consultazione e acquisizione e-fatture: c'è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 settembre 2020, n. 311557*

Con Provvedimento n. 311557 del 23 settembre 2020 l'Agenzia Entrate ha disposto un'ulteriore proroga (l'ennesima), **fino al 28 febbraio 2021**, per effettuare **l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro duplicati informatici.

Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, l'Agenzia ha introdotto una **nuova funzionalità** per i soggetti che utilizzano un canale "web service" **per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI)** che permette di produrre un **report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche** scambiate tra quest'ultimo e l'operatore, sia ricevente, sia trasmittente.

Altra caratteristica della nuova funzionalità è il servizio per il **reinoltro** delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate al soggetto.

## IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

### **Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari**

*Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E*

Con l'interessante Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un Interpello, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi sull'ammissione al Superbonus 100% e sui **limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari**.

Dopo un excursus su normativa e documenti di prassi, tra cui la Circolare n. 24/E del 2020 e le FAQ in materia pubblicate sul proprio sito, l'Agenzia ricorda che i limiti di spesa ammessi al Superbonus variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.

L'importo massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi agevolabili, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

**Nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili**, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito **dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati**.

Dunque, qualora siano realizzati sull'edificio in condominio:

- la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi "trainanti") e
- la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi "trainati")

il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito **dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi**.

Il Superbonus, inoltre, spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi per la **sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane**, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.

Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata **in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili**.

Altro importante chiarimento fornito è che **l'esecuzione sulle parti comuni dell'edificio in condominio di almeno un intervento "trainante"** permette a ciascun condomino **di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi "trainati" che rientrano nell'ecobonus**, compresa, come nel caso prospettato nell'Interpello, la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione autonomo esistente. In tal caso, per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito **dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari**, oltre a quello relativo ai lavori realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

L'Agenzia chiarisce infine che, relativamente agli interventi "trainati" finalizzati al **risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari**, il Superbonus spetta **per le spese sostenute per interventi**

**realizzati su un massimo di due unità immobiliari.** È comunque possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all'interno del condominio.

Il Superbonus, invece, **non spetta** per gli interventi sul restauro della facciata per i quali, viene ricordato nella Circolare, resta confermata la detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223, Legge di Bilancio 2020).

#### IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

**Superbonus 110% e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E*

Nella Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate, in relazione alle **"altre spese ammissibili al superbonus"** ha chiarito che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.

Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus **a condizione**, però, **che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.**

Si tratta, in particolare, delle **spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse** comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi, progettazione e ispezione e prospezione) **e degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi** (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

#### SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

**Bonus pubblicità: valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020**

L'art. 186 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 rafforzando il credito d'imposta conosciuto come "Bonus pubblicità".

Per il 2020, infatti, il credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica **del 50% del valore degli investimenti effettuati.**

Il Decreto "Rilancio" ha inoltre **modificato la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni** per l'accesso al credito d'imposta, che quindi va **dal 1° al 30 settembre 2020.**

Sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono state pubblicate alcune FAQ con chiarimenti sul tema, aggiornate all'8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.

In una di queste viene chiarito che **le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide**, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà **automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative**, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Nell'area dedicata del servizio online dell'Agenzia Entrate, nella sezione "attestazioni", in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l'importo del "credito richiesto" ricalcolato in base alla nuova normativa.

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

**Attenzione alle false e-mail con presunte incoerenze in materia di IVA**

*Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 settembre 2020*

Ancora una volta l'Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di tentativi di *phishing*: stanno infatti circolando false e-mail provenienti da sconosciuti, con mittente "*Il direttore dell'Agenzia delle Entrate*" o "*Gli organi dell'Agenzia delle entrate*" che, nel testo, invitano a cliccare sull'allegato per verificare "**alcune incoerenze**" emerse "**dall'esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva**".

L'Agenzia delle Entrate si dichiara estranea a questi messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste comunicazioni, che costituiscono un tentativo di installare un *malware* sui dispositivi dei destinatari, anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

L'Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti **non vengono mai inviate per posta elettronica**. Le informazioni personali, infatti, sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l'area riservata sul sito dell'Agenzia Entrate.

## APPROFONDIMENTI

---

### IVA, FATTURA ELETTRONICA

#### Le nuove regole per la fatturazione elettronica

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le **nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021**.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell'Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della **natura dell'operazione e del tipo documento**.

- Sono stati **soppressi i codici N2** (operazioni non soggette), **N3** (non imponibili) e **N6** (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.
- **È richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile**: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
- **Le operazioni non soggette** vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).
- **Le operazioni non imponibili** tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4), con lettera d'intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
- Non è previsto però un codice specifico per i **servizi internazionali** (art. 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.
- Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai **beni detassati a fronte dell'emergenza sanitaria** vada indicato il codice N2.2 o l'N4.

**Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «TipoDocumento»**. Con i codici da TD16 a TD23, sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l'emissione di autofattura o l'integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.

I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

**Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l'abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).**

In sintesi:



Tipo Documento	Codice
TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

#### DICHIARAZIONI

##### **Modello Redditi: compilazione del quadro RS “Aiuti di Stato” e saldo IRAP**

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico **scadrà il 30 novembre**, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti *de minimis*. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel **quadro RS denominato “Aiuti di Stato”** deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

- **aiuti fiscali automatici** (aiuti di Stato e aiuti *de minimis*);
- **aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione** alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di **aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura**, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è **da compilare seguendo il principio di competenza**, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d'imposta (2019) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d'imposta R&S ex art. 3, D.L. n. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2020 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

- il codice dell'aiuto spettante;
- la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l'ATECO;
- il settore del beneficiario;
- l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante: credito d'imposta o risparmio d'imposta;
- le date di inizio e fine progetto;
- l'indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
- la tipologia di costo sostenuto;
- le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l'ammontare dell'aiuto.

Nella sezione "*Impresa unica*" vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

In merito agli aiuti di stato, con la Circolare 25/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni con riferimento alla previsione riguardante **l'azzeramento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020** contenuta nel decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020), convertito in legge n. 77/2020.

L'Agenzia ha chiarito che **il beneficio ricevuto dai contribuenti deve essere obbligatoriamente dichiarato nella sezione del quadro IS, specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.**

Anche in questo caso l'indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

- nella casella «*Tipo aiuto*», il codice 1;
- nella colonna 1 «*Codice aiuto*», il codice 999;
- nella colonna 3 «*Quadro*», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «*Tipo norma*», 5 «*Anno*», 6 «*Numero*» e 7 «*Articolo*», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «*Tipologia costi*», il codice 20;

- nella colonna 29 «*Importo aiuto spettante*», l'importo del saldo Irap relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>Martedì 20 ottobre 2020</b>	<b>Imposta di bollo</b>	Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre e altresì del primo semestre qualora l'importo del periodo fosse risultato inferiore a 250 euro.	Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo	Telematica
<b>Lunedì 2 novembre 2020</b>	<b>770/2020</b>	Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019.	Sostituti d'imposta	Telematica
<b>Lunedì 2 novembre 2020</b>	<b>IVA - Rimborsi infrannuali</b>	Termine per la presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre.	Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.	Telematica
<b>Lunedì 30 novembre 2020</b>	<b>IRPEF, IRES, IRAP</b>	Termine per la trasmissione telematica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con</li> </ul>	<p>Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;</p> <p>Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale</p>	Telematica

		l'anno solare; <ul style="list-style-type: none"> <li>• della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.</li> </ul>	coincidente con l'anno solare;  Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.	
<b>Lunedì 30 novembre 2020</b>	<b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA - LIPE</b>	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica